



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA
PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 9973800023)**

CAPITOLATO D'ONERI

(norme che regolano gli impegni contrattuali)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura triennale, in forma frazionata, di articoli di ferramenta nuovi, occorrenti per la manutenzione di immobili, impianti ed autobus di Apam Esercizio Spa e riportati nella tabella dell'offerta economica (Allegato 4 al Bando e Disciplinare di Gara), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sigillanti;
- vernici e sgrassanti;
- utensili ed attrezzature;
- materiali di consumo elettrici;
- materiali di consumo vari.

In caso di necessità, Apam potrà richiedere la fornitura di articoli di ferramenta non indicati nella suddetta tabella, per i quali il Fornitore proporrà apposita quotazione.

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

Gli articoli verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di ricambi oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, l'appaltatore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

In caso di richieste di fornitura, per alcune tipologie di articoli, di una quantità maggiore rispetto a quella presunta indicata negli atti di gara, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo e, nel caso in cui il fornitore non possa evadere la richiesta d'ordine dovrà proporre un'alternativa, senza maggiori oneri, che Apam si riserva di accettare.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, Apam si riserva, per motivate ragioni o nei casi di urgenza di cui al comma 9, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una proroga contrattuale per un massimo di 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche dell'Accordo Quadro o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo triennale dell'Accordo Quadro è definito in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) + Iva.

L'Accordo Quadro si concluderà al termine dei 36 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti offerti per la fornitura degli articoli di ferramenta; inoltre, l'Accordo Quadro dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

Il valore massimo in caso di proroga contrattuale per una durata massima di 4 mesi è stabilito in € 30.000,00 (euro trentamila/00) + Iva.

Il valore complessivo massimo dell'appalto, compresa l'opzione di proroga, è pertanto pari ad € 180.000,00 (euro centottantamila/00) + Iva.

I prezzi netti unitari offerti per ogni articolo nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, consegna e trasporto inclusi, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri e nello Schema di Accordo Quadro.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

4.1 Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata.

Successivamente alla stipula di ogni Contratto Attuativo semestrale, Apam trasmetterà singoli ordini per l'approvvigionamento degli articoli di ferramenta a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'appaltatore.

L'ordine anticipato a mezzo mail da APAM si intende automaticamente accettato dall'appaltatore.

4.2 Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico dell'appaltatore e dovrà essere effettuata entro massimo **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi).

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine all'appaltatore, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste dal successivo art. 17.

In caso di previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l'appaltatore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, a dare comunicazione scritta ad Apam proponendo una nuova data di prevista consegna.

L'appaltatore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad Apam, la quale si riserva di concederla a propria discrezione.

4.3 Luogo, modalità ed orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00.

Ogni consegna deve essere corredata di DDT (documento di trasporto) in cui devono essere indicati, obbligatoriamente, il numero e la data dell'ordine, il CIG del Contratto Attuativo, la quantità, il codice dell'articolo e la descrizione.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative previste per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati ed in possesso delle autorizzazioni ed abilitazioni previste dalla Legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'appaltatore, a mezzo del Vettore, adeguatamente informato.

Tutti i colli, il cui peso superi i 25 kg, dovranno essere consegnati su apposite basi per agevolare lo scarico e la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di forche per pallet.

ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità degli articoli, Apam ha la necessità che i prodotti consegnati siano facilmente ed inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla marca ed al codice.

5.1 Identificazione dell'imballaggio

Gli articoli oggetto della fornitura, dovranno essere contenuti in opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche degli articoli e a preservarli da urti accidentali. La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno dell'appaltatore.

L'imballaggio della merce è a carico dell'appaltatore, compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

All'esterno di ciascun collo, anche contenente diverse tipologie di materiali, dovranno essere chiaramente indicati:

- intestazione dell'appaltatore;
- il riferimento al numero del DDT (documento di trasporto);
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- il riferimento al numero dell'ordine di Apam.

La scatola o l'imballo che contiene ogni singolo pezzo dovrà riportare il codice a barre che consenta la lettura ottica e l'indicazione esplicita del codice articolo indicato sull'ordine.

ART. 6 - GESTIONE ORDINI INEVASI

Con cadenza mensile, Apam invierà all'appaltatore, a mezzo posta elettronica ordinaria, la situazione degli ordini non evasi.

L'appaltatore è tenuto a rispondere, con le stesse modalità (posta elettronica) entro il termine di 3 giorni lavorativi, indicando i tempi previsti di consegna di detti ordini.

ART. 7 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

La semplice consegna non comporta necessariamente l'accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al controllo effettuato da Apam per l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche degli articoli di ferramenta consegnati, con quelle dichiarate dall'appaltatore e precisate nell'ordine e nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a “collaudo di accettazione” da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- **collaudo visivo**, a seguito del quale Apam potrà rifiutare gli articoli che evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 5 e quelli con caratteristiche visive difformi dai ricambi ordinati;
 - **collaudo documentale**, mediante il quale Apam potrà richiedere la documentazione che Apam ritiene necessaria per verificare la natura degli articoli forniti e la loro conformità a quanto previsto nel presente Capitolato (ad es. schede tecniche del prodotto);
 - **collaudo tecnico**, che consiste nel sottoporre l'articolo a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità degli articoli consegnati che non risultano rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità rispetto a quanto ordinato.
- Apam si riserva di effettuare tale collaudo a campione durante l'esecuzione del contratto.

ART. 8 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In caso di esito negativo dei collaudi o qualora, all'atto dell'accettazione, del montaggio o durante il loro impiego, gli articoli forniti non risultassero conformi perché rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste, Apam invierà una specifica comunicazione scritta all'appaltatore con cui si notificano i difetti riscontrati.

Apam potrà, inoltre, richiedere una verifica in contraddittorio con l'appaltatore per la valutazione di non conformità del materiale consegnato, inviando la convocazione dell'appaltatore con preavviso di almeno 5 giorni.

L'appaltatore deve ritirare il materiale reso entro 5 giorni consecutivi dalla comunicazione di non conformità e a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce oggetto di contestazione.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 4.2, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

L'appaltatore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. L'appaltatore, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, deve ritirare le eccedenze ed emettere relativa nota di credito, ove necessaria. Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART. 9 - GARANZIE

L'appaltatore si impegna a fornire esclusivamente articoli di ferramenta nuovi e sicuri ai sensi delle disposizioni di legge, e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

L'appaltatore deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno **12 (dodici) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione un prodotto sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

Qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (a partire dalla seconda rottura/usura dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile all'articolo, la Committente potrà richiedere la sostituzione dello stesso con materiale di altra marca, senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in gara.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B “Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto”, che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 2% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui il Fornitore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;

- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Apam chiederà all'appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti con copertura estesa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive o una Polizza assicurativa equivalente (Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'Opera cd. RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, con massimale adeguato alla presente gara.

Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni all'impianto/veicolo, provocati dall'uso degli articoli forniti.

Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.

ART. 13 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari offerti, indicati nella tabella dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, per i primi 12 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI NETTI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, sono stabilite le seguenti modalità di revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, i corrispettivi relativi ai prezzi unitari netti di cui alla tabella dell'offerta economica potranno essere oggetto di revisione sulla base del valore risultante dalle tabelle per le rivalutazioni monetarie pubblicate dall'ISTAT e relative all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.), prendendo come base di computo il periodo ricompreso tra il mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, nella quale dovrà essere riportata l'attività istruttoria già svolta. Successivamente, il RUP ed il DEC condurranno specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

I nuovi prezzi così determinati saranno applicati agli ordini successivi all'accoglimento della revisione.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In ogni caso, la revisione sarà consentita solo qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del valore della fornitura in misura superiore al 5%, e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

ART. 15 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà fatture ELETTRONICHE mensili posticipate, riepilogative delle consegne effettuate.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al Contratto Attuativo in vigore al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 17 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

17.1 Penalità per ritardata consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione, Apam applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% (uno per cento) del valore della merce consegnata, ritirata o sostituita in ritardo, con importo minimo di € 100,00 (euro cento/00).

La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno lavorativo di ritardo.

17.2 Penali per mancata consegna

Decorsi 30 giorni di ritardo, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di annullare le righe d'ordine non evase e provvedere all'acquisto presso un altro operatore economico, addebitando all'appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto del materiale presso terzi, oltre alle sopraddette penali e al risarcimento per l'eventuale danno subito.

17.3 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti articoli difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo degli articoli non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato.

17.4 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva al terzo inadempimento contestato, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni violazione rilevata.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 18 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di un articolo fornito provochi danni all'impianto/veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà il rimborso del costo di ripristino dell'impianto/veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa oraria di € 35,00.

ART. 19 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs 36/2023.

Apam risolverà l'Accordo Quadro, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, la stazione appaltante dichiarerà risolto l'Accordo Quadro.

Apam avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, mediante Pec senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi del capoverso precedente nei casi di seguito indicati:

- a. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- b. persistenti ritardi nelle consegne;
- c. persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità degli articoli forniti;
- d. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- e. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f. rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto;
- g. non rispondenza delle prestazioni contrattuali alle specifiche del Capitolato;
- h. ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara;
- i. ogni altra causa prevista dal codice dei contratti (D.lgs. 36/2023);

L'Accordo Quadro si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali la cessione della ditta, la cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c. mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010 e smi;
- d. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- e. variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto all'art. 14;
- f. gravi violazioni di legge;
- g. in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al verificarsi dei suddetti casi, la Stazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro e quindi affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per sua colpa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo Accordo Quadro o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

ART. 20 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, con un preavviso di 20 (venti) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse. Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore non ha diritto a pretese risarcitorie, nonché a ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 21 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'appaltatore, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 22 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa;
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001"), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;
- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, in allegato;
- prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al Disciplinare di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

Qualora l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l'eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 23 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 24 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegati:

- B. Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto;

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato DEC	Visto RUP
00	20/07/2023	Prima emissione	Ufficio Acquisti LF	Ing. Pellegrino Guerra	Dott. Alberto Spaggiari